

SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI DELLA CIRCOLARE MATTM SU

“Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle discipline in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”

Definizione del concetto di attività connessa

Per **attività accessoria tecnicamente connessa ad una attività IPPC svolta nel sito** viene chiarito che si intende una attività:

- a) svolta nello stesso sito dell'attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività IPPC e
- b) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC).

Ai fini della lettera a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di collettamento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti, etc...) a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito.

Ai fini della lettera b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell'attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l'altra (e non viceversa), si riconosce al gestore (o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un'unica installazione.

Applicazione dell'istituto del rinnovo periodico

Con l'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, l'istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 152/06, non è più formalmente contemplato dall'ordinamento che invece prevede il riesame obbligatorio dell'AIA, stabilendo le seguenti casistiche:

- a) a partire dal giorno 11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del decreto) i provvedimenti di AIA sono rilasciati sulla base del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
- b) ai sensi delle disposizioni transitorie recate dall'articolo 29 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, sono convertiti in procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario; in particolare questi, qualora riferiti a provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, sono archiviati, ove il gestore lo richieda con specifico carteggio tra gestore ed autorità competente;
- c) per le AIA in vigore alla data dell'11 aprile 2014 sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (di fatto la loro durata è raddoppiata) ma è necessario che *“la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente”* da deve risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell'AIA.

Modalità di gestione dei procedimenti in corso

Per i procedimenti in corso la Circolare prevede le seguenti modalità applicative:

a) procedimenti avviati **prima del 7 gennaio 2013**:

- salvo espressa richiesta del gestore di passare al nuovo regime, si sarebbero dovuti concludere secondo le procedure vigenti alla data di presentazione entro il 24 giugno 2014 (ai sensi dell'articolo 29 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46) in caso contrario le autorità competenti sono invitate al rigoroso rispetto delle procedure previste, in materia di conduzione delle conferenze di servizi,

b) i procedimenti avviati **dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014**:

- si adeguano alle nuove procedure facendo salvi gli esiti conseguiti allo stato degli atti, fermo restando che se, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, le installazioni non sono più soggette ad AIA, i procedimenti sono trasferiti per seguito di competenza alle autorità competenti al rilascio delle altre autorizzazioni ambientali di settore.

Presentazione della relazione di riferimento

Viene suggerito alle autorità competenti di richiedere, in esito all'emanazione del primo decreto ministeriale (di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152), la presentazione (ove dovuta) della relazione di riferimento o l'adeguamento della relazione di riferimento ancora in corso di validazione. Nel citato decreto, verranno indicati i tempi tecnici necessari da concedere ai gestori per l'elaborazione e la presentazione di tale relazione.

A riguardo viene specificato che la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell'AIA, né elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'AIA, poiché essa può essere effettuata dall'autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell'impianto, anche prima del primo aggiornamento dell'AIA effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 46/2014. Purtuttavia la circolare raccomanda, in ogni caso, ai gestori successivamente all'emanazione del citato decreto ministeriale, di attivarsi prontamente per la predisposizione della relazione di riferimento, tenendo conto la mancanza di tale elemento (ove dovuto) può determinare l'irricevibilità delle istanze.

Chiarimenti in merito alla nozione di frantumatori di rifiuti metallici

Per la definizione di «frantumatori» che figura al punto 5.3. lettere a.5 e b.4, dell'allegato VIII, alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06, la Circolare rimanda alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 209/2003, con specifico richiamo al termine inglese “shredder” impiegato nella versione inglese della direttiva 2010/75/UE, riferendosi ad un dispositivo che determina con azione meccanica la riduzione in pezzi e frammenti di un rifiuto costituito da un oggetto metallico, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili.

Oggetto dei controlli

In considerazione del fatto che l'estensione dell'oggetto dei controlli può dar adito a dubbi interpretativi, alla luce dell'articolo 29-sexies, comma 6-ter, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, la Circolare chiarisce che il disposto normativo va interpretato alla luce del fatto che gli effetti ambientali potenzialmente indotti sono già stati oggetto dell'istruttoria dell'istanza, che ha individuato gli effetti accertati e, per ciascuno di essi, la più opportuna periodicità dell'ispezione.

Compito dell'ente di controllo sarà pertanto quello di effettuare gli accertamenti nei limiti di quanto espressamente programmato nell'AIA, limitando gli eventuali approfondimenti istruttori alle sole

modalità applicative del Piano di monitoraggio e controllo. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà per l'ente di controllo di rilevare la presenza di possibili problematiche non già valutate in fase istruttoria e segnalarle all'autorità competente per eventuali seguiti, ad esempio in fase di procedimento di riesame.

Sospensione dell'autorizzazione

La Circolare chiarisce che l'autorità competente:

- a) ove accerti la presenza di violazioni alle condizioni dell'AIA reiterate per più di due volte all'anno, è in ogni caso tenuta a disporre la sospensione dell'attività per un tempo determinato;
- b) è tenuta a disporre la sospensione nel caso in cui l'inosservanza determini "*situazioni di immediato pericolo o danno per l'ambiente o per la salute umana*", imponendo contestualmente che la sospensione perduri fino al ripristino della conformità.

Riguardo la prima casistica, viene chiarito che, ai fini del conteggio, ci si deve riferire alla reiterazione delle medesime violazioni (ad esempio, violazione del medesimo limite di emissione, per la medesima sostanza, in corrispondenza del medesimo punto di emissione, etc).

Nella seconda casistica (violazioni che determinano un pericolo immediato), viene specificato che il periodo di sospensione dovrà coprire i tempi tecnici necessari al superamento dell'inottemperanza, ed essere eventualmente prorogato nel caso di ritardi nell'attuazione dei necessari interventi ed a tal fine si raccomanda di prevedere nell'autorizzazione la programmazione di un controllo aggiuntivo da parte dell'ente di controllo, da effettuare prima del riavvio, previa comunicazione da parte del gestore che dia conto del superamento della criticità, con connessa integrazione tariffaria.

Chiarimenti in merito alla capacità di incenerimento

Per quanto riguarda le capacità di incenerimento, l'Regine rimanda alla definizione di capacità nominale di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera h), del medesimo D.Lgs. 152/06.

Chiarimenti in merito all'impiego delle linee guida MTD

Per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D.Lgs. 372/99 o del D.Lgs. 59/2005 non costituiscono più un riferimento normativo.

Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati eventualmente quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari.